

**Sentenza del Tribunale del 28 marzo 2012 — Rehbein/UAMI — Dias Martinho (OUTBURST)**

(Causa T-214/08) <sup>(1)</sup>

[«**Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo OUTBURST — Marchio nazionale denominativo anteriore OUTBURST — Uso effettivo del marchio anteriore — Articolo 43, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009] — Produzione di prove per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso — Articolo 74, paragrafo 2, del regolamento n. 40/94 (divenuto articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009) — Regola 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2868/95**»]

(2012/C 138/23)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrente: Paul Alfons Rehbein (GmbH & Co.) KG (Glinde, Germania) (rappresentante: avv. T. Lampel)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: D. Botis e P. Geroulakos, agenti)

Controinteressati dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: Hervé Dias Martinho e Manuel Carlos Dias Martinho (Le Plesis-Tréville, Francia)

**Oggetto**

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI del 13 marzo 2008 (procedimento R 1261/2007-2), relativa ad un procedimento d'opposizione tra, da un lato, Paul Alfons Rehbein (GmbH & Co.) KG e, dall'altro, Hervé Dias Martinho e Manuel Carlos Dias Martinho.

**Dispositivo**

- 1) La decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 13 marzo 2008 (procedimento R 1261/2007-2) è annullata.
- 2) L'UAMI è condannato alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 197 del 2.8.2008.

**Sentenza del Tribunale del 28 marzo 2012 — Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung/Commissione**

(Causa T-296/08) <sup>(1)</sup>

[«**Contributo versato nell'ambito del programma INTI — Determinazione dell'importo da versare al beneficiario — Errori di valutazione**»]

(2012/C 138/24)

Lingua processuale: il tedesco

**Parti**

Ricorrente: Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung eV (Berlino, Germania) (rappresentanti: inizialmente avv.ti U. Claus, successivamente avv.ti S. Reichmann e L.-J. Schmidt)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente B. Simon, successivamente S. Grünheid, agenti, assistiti dall'avv. R. Van der Hout)

**Oggetto**

Domanda di annullamento della decisione della Commissione del 23 maggio 2008 relativa al parziale mancato riconoscimento dei costi sostenuti dal rirconcorrente nell'ambito dell'accordo di sovvenzione JLS/2004/INTI/077.

**Dispositivo**

- 1) La decisione della Commissione del 23 maggio 2008 relativa al parziale mancato riconoscimento dei costi sostenuti dal Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung eV nell'ambito dell'accordo di sovvenzione JLS/2004/INTI/077 è annullata per quanto riguarda le spese connesse alle voci B 9, B 10, B 37, B 38 e G 5.
- 2) Il Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung supporterà due terzi delle proprie spese e due terzi delle spese sostenute dalla Commissione europea. La Commissione supporterà un terzo delle proprie spese e un terzo delle spese sostenute dal Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung.

<sup>(1)</sup> GU C 247 del 27.09.2008.

**Sentenza del Tribunale del 28 marzo 2012 — Hipp/UAMI — Nestlé (Bebio)**

(Causa T-41/09) <sup>(1)</sup>

[«**Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo Bebio — Marchio comunitario denominativo e marchio internazionale denominativo anteriori BEBA — Impedimento parziale alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009]**»]

(2012/C 138/25)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrente: Hipp & Co. KG (Sachseln, Svizzera) (rappresentanti: avv.ti M. Kinkeldey e A. Bognár)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Botis, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Société des produits Nestlé SA (Vevey, Svizzera) (rappresentanti: inizialmente avv. I. Valdelomar Serrano, successivamente avv.ti R. Mottola e D. Gabarre Armengol)

**Oggetto**

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI del 25 novembre 2008 (procedimento R 1790/2007-2), relativa ad un'opposizione tra la Société des produits Nestlé SA e la Hipp & Co. KG.

**Dispositivo**

1) Il ricorso è respinto.

2) La Hipp & Co. KG è condannata alle spese.

(<sup>1</sup>) GU C 82 del 4.4.2009.

**Sentenza del Tribunale 28 marzo 2012 — Ryanair/Commissione**

(Causa T-123/09) (<sup>1</sup>)

(«Aiuti di Stato — Prestito concesso ad una compagnia aerea e imputabile in conto capitale — Decisione che dichiara l'aiuto incompatibile con il mercato comune — Vendita di beni di una compagnia aerea — Decisione che constata l'insussistenza di un aiuto al termine della fase di esame preliminare — Ricorso di annullamento — Legittimazione ad agire — Parte interessata — Ricevibilità — Serie difficoltà — Competenza — Obbligo di motivazione»)

(2012/C 138/26)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrente: Ryanair Ltd (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: E. Vahida e I.-G. Metaxas-Maragkidis, avocats)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn, D. Grespan e E. Righini, agenti)

Parti intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri e P. Gentili, avocats); e Alitalia — Compagnia Aerea Italiana SpA (Fiumicino, Italia) (rappresentanti: G. M. Roberti, G. Bellitti, I. Perego, avocats)

**Oggetto**

Domanda di annullamento parziale della decisione 2009/155/CE della Commissione, del 12 novembre 2008, in merito al prestito di EUR 300 milioni cui l'Italia ha dato esecuzione in favore della compagnia aerea Alitalia C 26/08 (ex NN 31/08) (GU 2009, L 52, pag. 3), nonché domanda di annullamento della decisione C(2008) 6745 def. della Commissione, del 12 novembre 2008, riguardante l'aiuto di Stato N 510/2008 — Italia — Cessione dei beni della compagnia aerea Alitalia

**Dispositivo**

1) Il ricorso è respinto.

2) La Ryanair Ltd è condannata a sopportare le proprie spese, nonché quelle della Commissione europea e di Alitalia — Compagnia Aerea Italiana SpA.

3) La Repubblica italiana supporterà le proprie spese.

(<sup>1</sup>) GU C 141 del 20.6.2009.

**Sentenza del Tribunale del 29 marzo 2012 — Poslovni Sistem Mercator/UAMI — Mercator Multihull (MERCATOR STUDIOS)**

(Causa T-417/09) (<sup>1</sup>)

[«Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo MERCATOR STUDIOS — Marchi nazionali e internazionali figurativi anteriori Mercator e Mercator Slovenska košarica — Impedimento relativo alla registrazione — Assenza di rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Assenza di lesione delle notorietà — Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009»]

(2012/C 138/27)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrente: Poslovni Sistem Mercator d.d. (Lubiana, Slovenia) (rappresentanti: J. Güell Serra e M. Curell Aguilà, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Botis, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: Mercator Multihull, Inc. (Vancouver, Canada)

**Oggetto**

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 16 luglio 2009 (procedimento R 1031/2008-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra Poslovni Sistem Mercator d.d. e Mercator Multihull, Inc.

**Dispositivo**

1) Il ricorso è respinto.

2) Poslovni Sistem Mercator d.d. è condannata alle spese.

(<sup>1</sup>) GU C 297 del 5.12.2009.